



2.18.2 / 1356/2018 x

2.6/276/2018 x

Al Presidente del
Consiglio regionale
del Piemonte

ORDINE DEL GIORNO N° 1352

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e
dell'articolo 103 del Regolamento interno,

trattazione in Aula
trattazione in Commissione

OGGETTO: Creazione fondo per realizzazione verifiche antisismiche finalizzate all'accesso ai nuovi bandi di edilizia scolastica - Collegato al Disegno di legge 286 del 22 Dicembre 2017 "Bilancio di previsione finanziario 2018/2020"

Premesso che

"Le strutture edilizie costituiscono elemento fondamentale e integrante del sistema scolastico. Obiettivo della presente legge e' assicurare a tali strutture uno sviluppo qualitativo e una collocazione sul territorio adeguati alla costante evoluzione delle dinamiche formative, culturali, economiche e sociali." (Art. 1, comma 1, Legge 11 gennaio 1996, n. 23 - Norme per l'edilizia scolastica.)

"La Regione, secondo le indicazioni contenute nel piano triennale di cui all'articolo 27 e sulla base delle risorse disponibili, può concedere agli enti locali territoriali o loro associazioni, come disciplinato dalla normativa vigente, contributi per interventi edilizi finalizzati a:

- adeguare il patrimonio edilizio scolastico esistente alle norme vigenti in materia di agibilità, sicurezza, igiene ed alle normative regionali integrative di cui al comma 2;
 - recuperare e riqualificare il patrimonio edilizio scolastico esistente, con particolare riguardo agli edifici aventi valore storico - monumentale ed ambientale;
 - realizzare nuovi edifici scolastici e completare strutture scolastiche esistenti."
- (Art. 22, comma 3 - L.R. n. 28 del 28 dicembre 2007 - Norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa)

Considerato che

Il Ministero delle Infrastrutture, di concerto con il Ministero dell'Interno ed il Capo di Dipartimento della Protezione Civile, ha emanato, in data 14 gennaio 2008, il Decreto Ministeriale avente ad oggetto l'approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni.

L'art.4 del Dpcm del 12 ottobre 2015 - *Definizione dei termini e delle modalità di attuazione degli interventi di adeguamento strutturale e antisismico, in attuazione dell'art. 1, comma 160, della legge 13 luglio 2015, n. 107* - prevede che:

"1. La Regione è tenuta all'individuazione degli interventi e dei progetti di adeguamento strutturale e antisismico o di nuova costruzione, al fine di verificare la congruenza degli stessi con le caratteristiche individuate all'art. 3. In particolare, la Regione è tenuta alla verifica, anche attraverso le certificazioni dell'Ente locale proprietario, almeno delle seguenti caratteristiche del progetto:

- che l'intervento abbia a oggetto un edificio di proprietà pubblica adibito a uso scolastico;
- che l'intervento non sia effettuato con stralci successivi sullo stesso edificio;
- che i volumi oggetto di intervento siano coerenti con il finanziamento concesso;
- che l'intervento consenta di raggiungere il pieno adeguamento strutturale e sismico;
- che l'intervento garantisca la funzionalità dell'opera;

- f) che l'intervento non si riferisca solo a una parte dell'edificio;
g) che l'intervento su eventuali destinazioni non scolastiche dell'edificio sia finanziato con risorse derivanti da altre fonti di finanziamento. "

Considerato inoltre che

La sismicità del territorio italiano è tra le più elevate sia a livello europeo che mondiale: terremoti di elevata intensità hanno interessato in modo ricorrente il paese durante l'intero corso della sua storia, generando gravi perdite in termini di vite umane, di beni materiali e di continuità del servizio.

Come confermato dal monitoraggio della sismicità effettuato dalla rete sismica regionale (gestita da Arpa Piemonte in collaborazione con l'Università di Genova), il Piemonte è sede di un'attività sismica generalmente modesta dal punto di vista energetico, ma notevole come frequenza.

E' necessario ed opportuno garantire la maggiore sicurezza possibile, soprattutto in ordine alla fruizione degli edifici di uso pubblico, con particolare riferimento agli edifici scolastici, fruiti per lo più dai minori.

In tal senso, assume sempre più importanza la prevenzione, da attuare attraverso due strumenti fondamentali: la classificazione sismica e il rispetto della normativa tecnica per le costruzioni.

Preso atto che

Con DGR 3 agosto 2017, n. 97-5526, la Giunta Regionale ha deliberato i requisiti necessari per l'accesso ai contributi e la partecipazione ai bandi di edilizia scolastica per interventi su edifici scolastici sede di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado e per la creazione di poli per l'infanzia.

Tra i requisiti richiesti: l'avvenuta verifica sismica, effettuata a norma di legge, prevista dall'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003 entro la data di pubblicazione sul B.U.R. della D.D. di approvazione del Bando/Manifestazione di interesse cui si intende partecipare.

Il Consiglio regionale impegna la Giunta

a prevedere, nel Bilancio di previsione finanziario 2018-2020, la creazione di un Fondo destinato a garantire adeguati finanziamenti al fine di consentire l'effettuazione delle verifiche antisismiche necessarie ad accedere ai nuovi Bandi di edilizia scolastica per interventi su edifici scolastici sedi di scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° e 2° grado per il triennio 2018 - 2020.

FIRMATO IN ORIGINALE